SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 dicembre 1990, n. 397.

Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani.

2. Condizioni, modalità e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS.

3. Sui crediti di cui al presente articolo è accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi.

4. Il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

5. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Art. 2.

1. Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano domanda possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali, uno o più crediti finanziari, fino a concorrenza dell'importo globale massimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le finalità di cui alla presente legge ed alle condizioni stabilite nell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalità e procedure per il rimborso del credito.

Art. 3.

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge è posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2-*bis*, secondo periodo, dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) è il seguente: «L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2504):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 22 ottobre 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 15 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5240):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 16 novembre 1990, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 6 dicembre 1990.

90G0448

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398.

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'istituzione di una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, di una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti dall'imposta di consumo, di una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, e per la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

Visto il parere reso in data 15 novembre 1990 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i pareri resi in data 6 dicembre 1990 dalle commissione permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 952, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.

Art. 2.

1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima.

Art. 4.

1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.

Art. 5.

1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.

3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

Art. 6.

1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui

alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.

2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.

Art. 7.

1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 8.

1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

Capo II

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI.

Art. 9.

1. È istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

Art. 10.

1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 sono dovuti dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e dagli stessi sono versati nelle casse delle regioni a statuto ordinario nella entità commisurata ai metri cubi di gas metano in ciascuna regione erogati, da indicare distintamente nella prescritta dichiarazione trimestrale presentata al competente ufficio tecnico di finanza che, in copia, deve essere prodotta anche al competente ufficio della regione nel cui territorio il gas metano è stato erogato.

2. Per la presentazione alle regioni della copia della dichiarazione di cui al comma 1 e per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano.

Art. 11.

1. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilità.

Art. 12.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso art. 10 del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

2. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

Art. 13.

1. Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennità di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'interesse e l'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

2. Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, è dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all'imposta di consumo sul gas metano.

Art. 14.

1. Gli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive modificazioni, dalle disposizioni legislative in esso richiamate e dai decreti di attuazione del Ministro delle finanze previsti dall'art. 10, undicesimo comma, del citato decreto-legge.

Art. 15.

1. Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

Art. 16.

1. L'azione delle regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 al rimborso dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini di prescrizione fissati per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul gas metano e per il rimborso della stessa imposta indebitamente pagata.

Capo III

IMPOSTA ERARIALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

Art. 17.

1. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.

Art. 18.

1. L'imposta eventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 19.

1. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Capo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1990) recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 952/1977 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977), concernente «Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro».

Per le successive modifiche vedasi nota all'art. 5.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 187/1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1990) recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — *1.* L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro";

b) all'art. 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"

2. All'art. 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale è sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento"

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data».

Note all'art. 6:

— Il decreto del Ministro delle finanze n. 310/1987 recante «Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987.

— Il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, concerne: «Approvazione del modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 952/1977, è il seguente:

«Art. 6. — Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonché per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977, recante «Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto» (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977) è il seguente:

«Art. 10. — Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7, sono riservati allo Stato».

Nota all'art. 12:

Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977 vedasi nota precedente all'art. 9.

Note all'art. 13:

— L'art. 5 del D.L. n. 46/1976, recante misure urgenti in materia tributaria (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 249/1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976, è il seguente:

«Art. 5. — Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un indennità di mora nella misura del sei per cento.

L'indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a qello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

— L'art. 6 dello stesso D.L. n. 46/1976, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superire a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977 vedasi precedente nota all'art. 9.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali» (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1957), è il seguente:

«Art. 3. — I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

La licenza di esercizio può essere sospesa dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in pendenza del procedimento penale, nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti, a termini del presente decreto.

La condanna per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza d'esercizio, nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni».

90G0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1990.

Aggiornamento delle tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973 n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 1, natura e funzioni dell'Istituto e l'art. 3, servizi a pagamento, con l'annessa tabella *A* sulle tariffe dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, concernente l'«Aumento delle tariffe delle microanalisi» di cui alla tabella *A* in allegato alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1982 concernente «Modificazioni ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità», previsti dalla tabella allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sia nelle denominazioni che nelle tariffe, ad esclusione delle analisi di revisione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983 recante integrazioni ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità e modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulle norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, che, all'art. 11, prevede la competenza dell'Istituto superiore di sanità per le analisi di revisione dei prodotti cosmetici;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 marzo 1987, n. 133, concernente l'assoggettamento alla disciplina dei presidi medico-chirurgici dei kit per la rilevazione di anticorpi anti HIV e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 gennaio 1990, concernente tra l'altro l'aggiornamento delle tariffe per il controllo di Stato delle semenze virali e di ogni serie di vaccino poliomielitico preparato con virus vivi attenuati;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, con cui è previsto l'aggiornamento delle tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni;

Udito il Consiglio superiore della sanità, nella seduta del 26 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per le analisi di revisione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, la tariffa per le analisi sugli insiemi di reagenti (kit per reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi anti HIV, di cui al decreto del Ministro della sanità 3 marzo 1987, n. 133, e successive modificazioni, e le tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità 19 gennaio 1990, di cui alle premesse, sono fissate in conformità della tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 2.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesorerie provinciali dello Stato a favore dell'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1990

COSSIGA

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1990
Registro n. 12 Sanità, foglio n. 9

TABELLA *A*

Denominazione	Importo di lire	Fonti normative
1. Analisi di revisione	550.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Legge 7 agosto 1973, n. 519
2. Microanalisi:		Decreto interministeriale 20 settembre 1966 - Decreto ministeriale 5 settembre 1947 - Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980
2.1. controllo apparecchi radiologici	1.000.000	
2.2. taratura dosimetri	250.000	
2.3. controllo e contrassegno per schermi radiologici:		
a) radiografici la coppia	20.000	
b) radioscopici cadauno	25.000	
2.4. determinazione di radioattività:		
a) preparati di radio (Ra) (inferiori a 30 mg)	100.000	
b) preparati di radio (Ra) (superiori a 30 mg)	200.000	
c) minerali, rocce, acque	1.000.000	
2.5. controllo di ermeticità sorgenti radioattive sigillate	50.000	
3. Vaccini batterici e virali per uso umano:		Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982
3.1. Vaccino BCG liofilizzato	2.500.000 ogni serie	
3.2. Vaccino colerico	750.000 ogni serie	Decreto ministeriale 4 febbraio 1978
3.3. Vaccino difterico	2.500.000 ogni serie	Decreto ministeriale 14 ottobre 1923
3.4. Vaccino influenzale	1.500.000 ogni serie	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964 (vaccini misti)
3.5. Vaccino morbilloso vivo attenuato:		
semenza virale	17.500.000	Decreto A.C.I.S. 14 novembre 1957
sospensione madre	4.000.000 ogni serie	Decreto ministeriale 31 luglio 1975
prodotto finito liofilizzato	1.000.000 ogni lotto	
convalida del titolo virale	500.000 ogni lotto	
3.6. Vaccino pertossico	2.500.000 ogni serie	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964 (vaccini misti)
3.7. Vaccino poliomielitico vivo attenuato:		Decreto ministeriale 10 agosto 1962
semenza virale e sospensione madre	50.000.000 ogni tipo	Decreto 19 gennaio 1990
prodotto finito	30.000.000 ogni serie	
convalida del titolo virale	500.000 ogni serie	
3.8. Vaccino poliomielitico inattivato:		Decreto A.C.I.S. 15 novembre 1956
sospensione monotipica	5.000.000 ogni tipo	Decreto ministeriale 9 luglio 1963
prodotto finito	5.000.000 ogni serie	
3.9. Vaccino rosolia vivo attenuato:		Decreto ministeriale 28 marzo 1973
semenza virale	17.500.000	
sospensione madre	4.000.000 ogni serie	
prodotto finito liofilizzato	1.000.000 ogni lotto	
convalida del titolo virale	500.000 ogni lotto	
3.10. Vaccino tetanico	2.500.000 ogni serie	Decreto ministeriale 14 ottobre 1923 - Decreto ministeriale 6 febbraio 1964 (vaccini misti)
3.11. Vaccino tifoideo inattivato orale e parenterale	750.000 ogni serie	Decreto ministeriale 14 ottobre 1923
3.12. Vaccino vaioloso liquido o liofilizzato	1.500.000 ogni serie	Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 180 e segg.)
3.13. Vaccini bivalenti e trivalenti	somma dei costi per i controlli dei singoli vaccini componenti	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964
3.14. Controllo sui protocolli di produzione di vaccini batterici e virali	250.000 ogni serie	
4. Sieri, vaccini e prodotti diagnostici ad uso veterinario:		Legge 8 luglio 1904, n. 360, regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, e regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 180 e segg.) - Legge 23 gennaio 1968, n. 34 - Decreto ministeriale 10 gennaio 1932 - Decreto ministeriale 26 novembre 1969 - Decreto ministeriale 10 gennaio 1932 - Legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata con legge 23 gennaio 1968, n. 33 - Legge 23 gennaio 1968, n. 33 - Decreti ministeriali 4 agosto 1972 - Decreto A.C.I.S. 15 febbraio 1957 - Decreto ministeriale 14 ottobre 1923 - D.C.G. 31 luglio 1941 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947 modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947 - Decreto ministeriale 7 settembre 1972
4.1. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei bovini	20.000.000 ogni serie	
4.2. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei suini	15.000.000	
4.3. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei cani	15.000.000	
4.4. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei gatti	21.000.000	
4.5. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei polli	9.500.000	
4.6. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei conigli	10.500.000	
4.7. Controlli di stato su vaccini batterici e virali dei cavalli	11.500.000	
4.8. Controlli di stato su vaccini batterici e virali degli altri animali	15.000.000	

Denominazione	Importo di lire	Fonti normative
5. Sieri, immunoglobuline normali e specifiche	2.500.000 ogni serie	Decreto ministeriale 14 ottobre 1923 - D.C.G. 31 luglio 1941 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947 modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947
6. Specialità medicinali compresi gli emoderivati	2.500.000 (insieme dei controlli per ogni serie e/o categoria)	Regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 161, 162, 180 e seguenti) - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947 - Decreto A.C.I.S. 30 giugno 1951
7. Presidi medico-chirurgici:	(insieme dei controlli per ogni serie e/o prodotto)	Legge 23 giugno 1927, n. 1070 (articoli 11 e 12) e regolamento regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 189) sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1947 modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1947, e successiva normativa - Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128 - Legge 11 ottobre 1986, n. 713
a) presidi diagnostici	2.000.000	
b) presidi chimici	3.000.000	
c) presidi medici:		
c1) pacemaker	6.000.000	
c2) elettrocateteri	3.000.000	
c3) protesi ortopediche	3.000.000	
c4) altri	2.000.000	
8. Residui di antiparassitari negli alimenti	750.000 per ogni campione trattato	Legge 30 aprile 1962, n. 283 (art. 6) regolamento decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (art. 5) - Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Decreto ministeriale 31 agosto 1979
9. Estratti alimentari e prodotti affini	1.000.000 (insieme dei controlli per prodotto)	Legge 6 ottobre 1950, n. 836 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567
10. Mangimi ed integratori	1.000.000 (insieme dei controlli per prodotto)	Legge 3 febbraio 1961, n. 4 - Legge 15 febbraio 1963, n. 281
11. Prodotti dietetici e per la prima infanzia	2.500.000 (insieme dei controlli per prodotto)	Legge 29 marzo 1951, n. 327 e regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578 - Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito con legge 7 luglio 1980, n. 297
12. Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione	2.500.000 per ogni prodotto	Decreto ministeriale 28 luglio 1977
13. Vaccini batterici e virali per uso umano:		Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983 - Decreto A.C.I.S. 15 febbraio 1957 - Decreto ministeriale 12 settembre 1983 - Decreto ministeriale 12 settembre 1983
13.1. Vaccino antileptospira	4.500.000	
13.2. «Hevac-B-Pasteur»	2.500.000	
13.3. Vaccino «H-B-Vax»	2.500.000	
14. Analisi sugli insiemi di reagenti (kit di reagenti) pronti per l'uso per la rilevazione di anticorpi anti HIV	4.000.000	Decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133
15. Analisi di revisione dei tensioattivi dei preparati per lavare:		Decreto ministeriale 10 luglio 1990
15.1. Metodo di scelta: anionici	700.000	
non ionici	710.000	
15.2. Metodo di conferma: anionici	2.430.000	
non ionici	2.450.000	

90A5435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 ottobre 1990.

Impegno della somma di L. 186.406.683.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165032, del 1° ottobre 1990, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 186.406.683.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Ferrara - Trento FIO A» per L. 4.997.479.290 (provincia autonoma di Trento) corrispondente al progetto n. 265;

«Disinquinamento Po IV - Piemonte FIO B» per L. 44.977.497.595 (Piemonte) corrispondente ai progetti numeri 193, 194, 195, 204, 205;

«Ambiente Lombardia FIO A» per lire 54.972.497.065 (Lombardia) corrispondente ai progetti numeri 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181;

«Infrastrutture Taranto FIO A» per lire 34.982.498.130 (Puglia) corrispondente ai progetti numeri 210, 211, 212;

«Disinquinamento Po IV - Emilia-Romagna FIO A» per L. 34.982.508.560 (Emilia-Romagna) corrispondente ai progetti numeri 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126;

«Ambiente Basilicata - Calabria» per lire 3.997.983.410 (Calabria) corrispondente al progetto n. 99;

«Infrastrutture Mezzogiorno II (Funicolare centrale Napoli)» per L. 7.496.218.940 corrispondente al progetto n. 104;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento Po IV FIO B - Piemonte» corrispondente ai progetti numeri 193, 194, 195, 204, 205, è stata già erogata la somma complessiva di L. 89.805.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 131.150.000.000, approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di 41.345.000.000;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata in bilancio della prima tranche di L. 44.977.497.595 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 41.345.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti suddetti e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 3.632.497.595 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato altresì che per il progetto «Ambiente Lombardia FIO A» corrispondente ai progetti numeri 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, è stata già erogata la somma complessiva di L. 107.452.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 150.534.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 43.082.000.000;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata in bilancio della prima tranche di L. 54.972.497.065 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 43.082.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti anzidetti e si rende quindi disponibile l'importo di L. 11.890.497.065 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Infrastrutture Taranto FIO A» corrispondente ai progetti numeri 210, 211, 212, è stata già erogata la somma complessiva di L. 83.941.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 117.686.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 33.745.000.000;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata in bilancio della prima tranche di L. 34.982.498.130 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 33.745.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti soprarichiamati e si rende, quindi, disponibile l'importo di L. 1.237.498.130 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato, inoltre, che pure per il progetto «Disinquinamento Po IV FIO A - Emilia-Romagna» corrispondente ai progetti numeri 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, è stata già erogata la somma complessiva di L. 63.962.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 92.214.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 28.252.000.000;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata in bilancio della prima tranche di L. 34.982.508.560 si determina, attraverso l'utilizzazione di L. 28.252.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti suddetti e si rende quindi disponibile l'importo di L. 6.730.508.560 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare per i progetti: n. 265 «Ferrara - Trento FIO A»; n. 99 «Ambiente Basilicata-Calabria» e n. 104 «Infrastrutture Mezzogiorno II (Funicolare centrale Napoli)», rispettivamente, le somme di L. 4.997.479.290, L. 3.997.983.410 e L. 7.496.218.950 (utilizzando variazione in eccesso) a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare la somma complessiva, resasi disponibile, di L. 23.491.001.350 a favore della Cassa depositi e prestiti per gli ulteriori finanziamenti dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 76 «Nuove strutture interne del porto di Ortona (provincia di Chieti) II stralcio» per L. 3.786.000.000 (a copertura integrale del finanziamento disposto dal CIPE) regione Abruzzo; numeri 150 «Metropolitana di Genova tratta funzionale Brin - Dinegro» per L. 10.705.001.350 e 154 «Viabilità Polcevera lotto funzionale via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo» per L. 3.000.000.000, regione Liguria, numeri 246 «Progetto impianto di trattamento e smaltimento con recupero rifiuti solidi urbani e fanghi del bacino di Venezia», 248 «Progetto per l'ottimizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Belluno» e 260 «Sistema interprovinciale di stoccaggio, controllo analitico e trattamento per rifiuti speciali e tossici nocivi da inertizzare per l'invio a discarica (VE-PD-RO)», rispettivamente, per L. 2.000.000.000, L. 2.000.000.000 e L. 2.000.000.000, regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 186.406.683.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

A) *Per progetti cofinanziati:*

l'importo di L. 4.997.479.290 da devolvere alla provincia autonoma di Trento per il finanziamento del progetto n. 265 «Ferrara - Trento FIOA»;

l'importo di L. 41.345.000.000 da devolvere alla regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 193, 194, 195, 204, 205 «Disinquinamento Po IV - Piemonte FIO B»;

l'importo di L. 43.082.000.000 da devolvere alla regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 155, 156, 157, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181 «Ambiente Lombardia FIO A»;

l'importo di L. 33.745.000.000 da devolvere alla regione Puglia a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 210, 211, 212 «Infrastrutture Taranto FIO A»;

l'importo di L. 28.252.000.000 da devolvere alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126 «Disinquinamento Po IV - Emilia-Romagna FIO A»;

l'importo di L. 3.997.983.410 da devolvere alla regione Calabria per il finanziamento del progetto n. 99 «Ambiente Basilicata - Calabria»;

l'importo di L. 7.496.218.950 da devolvere alla regione Campania per il finanziamento del progetto n. 104 «Infrastrutture Mezzogiorno II (Funicolare centrale Napoli)».

B) *Per progetti non cofinanziati:*

l'importo di L. 3.786.000.000 da devolvere alla regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 76 «Nuove strutture interne del porto di Ortona (provincia di Chieti) II stralcio»;

l'importo di L. 10.705.001.350 da devolvere alla regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 150 «Metropolitana di Genova - tratta funzionale Brin - Dinegro»;

l'importo di L. 3.000.000.000 da devolvere alla regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera lotto funzionale via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo»;

gli importi di L. 2.000.000.000, L. 2.000.000.000 e L. 2.000.000.000 da devolvere alla regione Veneto per il finanziamento dei progetti, rispettivamente, numeri 246, 248 e 260.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 186.406.683.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 293

90A5454

DECRETO 26 ottobre 1990.

Impegno della somma di L. 10.994.502.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027.201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978.092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165026, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 10.994.502.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 41 e 42 «Porti Abruzzo FIO C» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i progetti numeri 41 e 42 è già stata erogata la somma complessiva di L. 26.674.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 19.900.021.830 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 53.527.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tali progetti, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 8.862.978.170;

Atteso, pertanto, che per i suddetti progetti a seguito dell'entrata in bilancio della terza tranche BEI di L. 10.994.502.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 6.862.978.170 la copertura integrale del finanziamento relativo ai soprarichiamati progetti numeri 41 e 42 e si rende quindi disponibile l'importo di L. 4.131.523.830, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 4.131.523.830 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI n. 110 «Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno» (regione Umbria) per L. 2.883.000.000, n. 104 «Completamento ospedale regionale di Messina in contrada Papardo» (regione Sicilia) per L. 1.157.569.730 e n. 49 «Porto di Roccella Jonica» (regione Calabria) per L. 90.954.100, risultanti in avanzato stato di realizzazione:

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.994.502.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 6.862.978.170 da devolvere alla regione Abruzzo per il finanziamento integrale dei progetti numeri 41 e 42 «Porti Abruzzo FIO C»;

l'importo di L. 2.883.000.000 da devolvere alla regione Umbria per il finanziamento del progetto n. 110 «Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno»;

l'importo di L. 1.157.569.730 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 104 «Completamento ospedale regionale di Messina in contrada Papardo»;

l'importo di L. 90.954.100 da devolvere alla regione Calabria a copertura integrale del finanziamento n. 49 «Porto di Roccella Jonica».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 10.994.502.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 268

90A5455

DECRETO 16 novembre 1990.

Impegno della somma di L. 6.996.488.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 175812 del 30 ottobre 1990 con il quale, viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 6.996.488.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto della regione Liguria n. 25 «Disinquinamento Savona FIO C»;

Considerato che, relativamente al finanziamento di lire 47,170 miliardi, per il sopracitato progetto n. 25, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 1983, già sono state disposte le erogazioni di lire 18.868 miliardi a valere sull'impegno assunto con i richiamati decreti ministeriali e lire 28,302 miliardi a valere sulle precedenti tranche BEI;

Atteso che si rende disponibile l'intera tranche BEI di L. 6.996.488.000per il finanziamento dei restanti progetti regionali di cui alla richiamata delibera CIPE;

Considerato che relativamente ai progetti: n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi Lagni» (regione Campania) e n. 37 «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada (1° lotto)» regione Sardegna di cui alle richiamate delibere CIPE, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione di detti progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.996.488.000 è impegnata, per l'esercizio 1990, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere a favore della regione Campania per il finanziamento del progetto n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi Lagni»;

l'importo di L. 4.996.488.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per il finanziamento del progetto n. 37 «Ammodernamento impianti irrigui diga su Posada (1° lotto)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 6.996.488.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 269

90A5453

DECRETO 16 novembre 1990.

Impegno della somma di L. 69.965.633.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dell'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 175814, del 30 ottobre 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 69.965.633.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: n. 203 «Interporto Orbassano II FIO B» per L. 9.995.030.440, n. 133 «Ferrara-Trento B (Emilia-Romagna)» per L. 9.995.100.440, numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201 «Acque Piemonte II - FIO B» per L. 49.975.502.210 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il progetto «Interporto Orbassano II - FIO B» corrispondente al progetto n. 203, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 18.003.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.994.997.380 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 31.590.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 3.592.002.620;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 9.995.030.440 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 3.592.002.620, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 6.403.027.820da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 6.403.027.820a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI, n. 154 «Viabilità Polcevera» risultante in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 69.965.633.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 3.592.002.620 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 203 «Interporto Orbassano II FIO B»;

l'importo arrotondato di L. 9.995.100.350 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto n. 133 «Ferrara-Trento FIO B»;

l'importo di L. 49.975.502.210da devolvere a favore della regione Piemonte per il finanziamento dei progetti numeri 196, 197, 198, 199, 200, 201 «Acque Piemonte II - FIO B»;

l'importo di L. 6.403.027.820 da devolvere a favore della regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera - Lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 69.965.633.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 69.965.633.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 272

90A5450

DECRETO 16 novembre 1990.

Impegno della somma di L. 1.998.996.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Marche, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1987, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registrato n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 175802, del 30 ottobre 1990, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 1.998.996.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Misa FIO C» corrispondente al progetto n. 82 «Sistemazione idraulica regimazione acque e consolidamento dei centri abitati nel bacino del Misa» della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il detto progetto n. 82, è già stata erogata la somma complessiva di L. 10.998.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 7.996.017.625, quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di lire 22.071.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 1.998.996.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Marche per il finanziamento del progetto n. 82 di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.998.996.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Marche per il finanziamento del progetto n. 82 «Misa FIO C» di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.998.996.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione interessata secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 1.998.996.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 271

90A5451

DECRETO 16 novembre 1990.

Impegno della somma di L. 39.979.970.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129.748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 175806 del 30 ottobre 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1990, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 39.979.970.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 44 «Metropolitana Napoli FIO C»;

Considerato che per il detto progetto, a valere sui fondi statali e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma di L. 39.979.970.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1984, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che relativamente ai progetti: n. 31b «Idrovie Fissero - Po di Levante» (regione Lombardia); n. 35 «Completamento nuova sede presidio ospedaliero SS. Annunziata - Chieti» (regione Abruzzo); n. 51 «Nuovo ospedale di Sarzana» (Liguria); n. 56 «Ristrutturazione acquedotto Monferrato», n. 58 «Nuove risorse idriche provincia di Torino», n. 64 «Nuove captazioni con autoproduzione di energia nella valle Cannobina» (regione Piemonte); n. 72 «Completamento infrastrutture industriali Favara-Aragone», n. 73 «Completamento infrastrutture industriali Caltagirone» (regione Sicilia); di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei detti progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1

La somma di L. 39.979.970.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 3.916.500.000 da devolvere a favore della regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 31b «Idrovie Fissero-Po di Levante»;

l'importo di L. 3.937.700.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 35 «Completamento nuova sede presidio ospedaliero SS. Annunziata - Chieti»;

l'importo di L. 17.894.200.000 da devolvere a favore della regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 51 «Nuovo ospedale di Sarzana»;

gli importi di L. 677.711.000, L. 1.673.700.000 e L. 5.369.500.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento, rispettivamente, dei progetti: n. 56 «Ristrutturazione acquedotto Monferrato», n. 58 «Nuove risorse idriche provincia di Torino», n. 64 «Nuove captazioni con autoproduzione di energia nella valle Cannobina»;

l'importo di L. 3.434.401.000, da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 72 «Completamento infrastrutture industriali Favara-Aragona»;

l'importo di L. 3.076.258.000 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 73 «Completamento infrastrutture industriali Caltagirone».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 39.979.970.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 270

90A5452

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193146 in data 14 settembre 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), per l'importo di nominali 1.000 milioni di ECU, al tasso di interesse dell'11,90%, con inizio il 26 settembre 1990 e scadenza 26 settembre 1995, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione».

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 26 settembre 1990, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 800 milioni di ECU.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 novembe 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 26 settembre 1990 al giorno del versamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane si farà riferimento, per la determinazione del controvalore dei CTE assegnati, alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 novembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 14 settembre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 26 novembre 1990.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 novembre 1990 (per i CTE regolati dagli operatori in lire) e nel giorno 22 novembre 1990 (per quelli regolati direttamente in ECU) rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 283

90A5441

DECRETO 22 novembre 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 5 dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 5 dicembre 1990, scadenza il 12 dicembre 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantadue giorni, non superiore al 12,25%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti», che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 12 dicembre 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 12 dicembre 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 10 dicembre 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 10 dicembre 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,25% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 30 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,25%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 5 dicembre 1990, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 30 novembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 5 dicembre 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 30 novembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 3 dicembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1990
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 39

90A5442

DECRETO 22 novembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° dicembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sara uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1991 e l'ultima il 1° dicembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986

La Banca d'Italia provvedera ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,75%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 dicembre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 3 dicembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli

articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1990
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 38

90A5443

DECRETO 4 dicembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, con godimento 26 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193146 in data 14 settembre 1990, concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), per l'importo di nominali 1.000 milioni di ECU, al tasso di interesse dell'11,90%, con inizio il 26 settembre 1990 e scadenza 26 settembre 1995, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 193398 in data 13 novembre 1990, concernente la riapertura della sottoscrizione dei suddetti certificati del Tesoro in ECU, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione di CTE con godimento 26 settembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 26 settembre 1990, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 700 milioni di ECU.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 10 dicembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione); sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 13 dicembre 1990, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 26 settembre 1990 al giorno del versamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane si farà riferimento, per la determinazione del controvalore dei CTE assegnati, alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 10 dicembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 14 settembre 1990, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 13 dicembre 1990.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 10 dicembre 1990 (per i CTE regolati dagli operatori in lire) e nel giorno 11 dicembre 1990 (per quelli regolati direttamente in ECU), rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 158

90A5438

DECRETO 5 dicembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° dicembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193443 in data 22 novembre 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° dicembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° dicembre 1990, di cui al decreto ministeriale del 22 novembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 dicembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 14 dicembre 1990, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° dicembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 novembre 1990, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 14 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 161

90A5439

DECRETO 5 dicembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2. della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare il comma 8, dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193372 in data 7 novembre 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 novembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,45% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 20 novembre 1990, di cui al decreto ministeriale del 7 novembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 dicembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 dicembre 1990, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 20 novembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 novembre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 162

90A5440

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1990.

Autorizzazione alla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano, ad emettere particolari contratti a premio puro, ad elevare l'aliquota di retrocessione in specifici contratti collettivi nonché a modificare le condizioni di applicazione di alcune tariffe in vigore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 18 dicembre 1989 e 8 marzo 1990 presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano intese ad ottenere l'autorizzazione ad emettere particolari contratti a premio puro, ad elevare l'aliquota di retrocessione in contratti collettivi nonché a modificare le condizioni di applicazione di alcune tariffe in vigore;

Viste le lettere n. 020661, 021033 e 021654 rispettivamente del 28 febbraio, 23 marzo e 2 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

La Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano è autorizzata a:

elevare fino ad un massimo del 98% l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario della gestione speciale Collriv attribuita sui contratti collettivi stipulati dai soli dipendenti e relativi coniugi;

estendere ai dipendenti, ai rispettivi coniugi ed agli agenti monomandatari delle società di assicurazioni collegate alla RAS, le stesse condizioni di polizza regolanti l'emissione di contratti mediante l'utilizzo dei premi puri autorizzate con decreto ministeriale del 17 ottobre 1989;

eliminare l'importo fisso di L. 20.000 nel caso di premi unici inferiori a L. 1.500.000, previsto dalle condizioni di applicazione delle tariffe di seguito elencate:

tariffe di capitale differito con o senza controassicurazione (tariffe e tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

tariffe di rendita vitalizia differita con o senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

tariffe miste a prestazione rivalutabile in base al rendimento delle gestioni Vitariv, Collriv, Valuta DEM, Valuta JPY, Valuta CHF, Valuta USD ed Europolizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5446

DECRETO 10 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento alla Commercial Union Italia S.p.a. del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Commercial Union Assurance Co. Plc.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto. del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Commercial Union Assurance Co. Plc. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1990, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1990, con la quale la suddetta rappresentanza generale per l'Italia della Commercial Union Assurance Company Plc. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Commercial Union Italia S.p.a.;

Vista la lettera in data 30 luglio 1990, n. 030612, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che, per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'assemblea straordinaria della società «Commercial Union Italia S.p.a.» in data 30 dicembre 1988, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Commercial Union Assurance Company Plc., comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla predetta Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla Commercial Union Assurance Company Plc. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5362

DECRETO 10 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento alla Commercial Union Italia S.p.a. del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della The Northern Assurance Co. Ltd.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla The Northern Assurance Company Ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1990, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1990, con la quale la suddetta rappresentanza generale per l'Italia della The Northern Assurance Company Ltd. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Commercial Union Italia S.p.a.;

Vista la lettera in data 30 luglio 1990, n. 030612, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che, per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui all'assemblea straordinaria della società «Commercial Union Italia S.p.a.» in data 30 dicembre 1988, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della The Northern Assurance Company Ltd., comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla predetta Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla The Northern Assurance Company Ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5363

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 39/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 14 e 16 novembre 1990;

Delibera .

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 32/1990 del 14 novembre 1990: sovrapprezzo termico da applicare alle forniture di energia elettrica alle FF.SS. per usi di trazione;

provvedimento n. 33/1990 del 14 novembre 1990: criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; campagna 1990-91;

provvedimento n. 34/1990 del 14 novembre 1990: modificazioni del provvedimento C.I.P. n. 15 del 12 luglio 1989 concernente l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da cogenerazione e da altre fonti assimilate, i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi di incentivazione alla nuova produzione;

provvedimento n. 35/1990 del 14 novembre 1990: prezzi al consumo del carburante per autotrazione;

provvedimento n. 5/A/90 del 14 novembre 1990: parere su tariffe voli aerei nazionali;

provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990: prezzi dei prodotti da riscaldamento;

provvedimento n. 37/1990 del 16 novembre 1990: adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Si ratifica, inoltre, il parere espresso dalla giunta del C.I.P., nella seduta del 14 novembre 1990, relativo al rendiconto dell'esercizo 1988 della Cassa conguaglio per i gas di petrolio liquefatto.

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A5457

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

Proroga del termine di ultimazione dei lavori del Comitato previsto dalla delibera C.I.P. in data 24 maggio 1989. (Provvedimento n. 41/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale è stata disciplinata l'attività del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 marzo 1990 con cui è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori del suddetto Comitato al 24 novembre 1990;

Considerato che alla predetta data non sono stati ancora ultimati i lavori e che per la complessità degli accertamenti e dei riscontri si rende necessaria una ulteriore congrua proroga;

Delibera:

Il termine di ultimazione dei lavori del Comitato di cui al punto 3, terzo comma, della delibera C.I.P. del 24 maggio 1989 è prorogato al 31 dicembre 1991:

Roma, 18 dicembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A5458

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1990.

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi. (Provvedimento n. 44/1990).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la norma dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Vista la legge n. 38 del 28 febbraio 1990 in materia di norme urgenti per la finanza locale;

Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1991;

Considerati i dati di preconsuntivo 1990, relativi al complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati e sorvegliati, che recano un «trascinamento» del 3,7% sui prezzi dell'anno successivo e che perciò, rispetto al tasso massimo del 5%, determina uno spazio massimo di aumento pari all'1,3% in media d'anno;

Delibera:

Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1991 nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

a) stabilire il complesso degli aumenti di competenza entro il tasso medio ponderato del 5%, comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1990, rispetto al valore medio registrato nel 1990;

b) provvedere a far decorrere le eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione;

c) assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati alle specifiche problematiche relative ai settori interessati;

d) trasmettere alla Segreteria generale del C.I.P. entro cinque giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati.

Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe del pubblico trasporto ed alle tariffe di tutti gli acquedotti, in deroga a quanto disposto dal precedente punto *a)* deliberano gli adeguamenti in osservanza delle specifiche norme di legge vigenti.

Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1-*bis* della legge 12 giugno 1984, n. 219, il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via d'urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui ai commi precedenti.

Inoltre, per verificare la congruità di cui al punto *a)*, le amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed i comitati provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo del C.I.P., che per ogni capoluogo di provincia dispone delle rilevazioni degli indici dei prezzi Istat elaborate nel quadro di una visione complessiva locale e nazionale.

I commissari di Governo seguiranno il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A5459

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sulla autonomia delle università;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso in merito nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 relativi al corso di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 52. — L'accesso ai corsi di laurea per la facoltà è egolato dalle disposizioni di legge e dallo statuto ell'Ateneo.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria civile.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento di un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, il corso di laurea in ingegneria civile è articolato negli indirizzi sottoriportati:

Ingegneria civile:

Indirizzi:

1) idraulica;

2) strutture;

3) trasporti.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in .....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Oltre che in indirizzi, i corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Art. 53. — Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività.

Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio di ogni semestre nell'anno accademico successivo è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta/centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezze annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 54. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli, o quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato, e superato i relativi esami per un numero minimo di 29 annualità per tutti i corsi di laurea.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi pari a: due annualità per l'iscrizione al secondo anno, sette per l'iscrizione al terzo anno, dodici per l'iscrizione al quarto anno, sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, tra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 55. — Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 56-57, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 54.

Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate, per ciascuna area disciplinare, nell'art. 58.

Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati);

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 53;

le modalità dell'esame di laurea.

L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento e quindi di docente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso e con l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1989.

Art. 56. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 54, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate nel raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

2 ann. nel raggr. A021 - Analisi matematica

1 ann. nel raggr. A012 - Geometria

1 ann. nel raggr. A030 - Fisica matematica

2 ann. nel raggr. B011 - Fisica generale

1 ann. nel raggr. I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1 ann. nel raggr. P041 - Statistica

1 ann. nel raggr. C060 - Chimica

1 ann. nel raggr. I270 - Ingegneria economico-gestionale

1 ann. nel raggr. H110 - Disegno

1 ann. nel raggr. H011 - Idraulica

1 ann. nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni

1 ann. nel raggr. I050 - Fisica tecnica

1 ann. nei raggr. I042 - Macchine e sistemi energetici
I070 - Meccanica applicata alle macchine

1 ann. nel raggr. I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche

1 ann. nel raggr. I140 - Chimica appl. scienza e tecnica dei materiali

1 ann. nel raggr. H072 - Tecnica delle costruzioni

1 ann. nel raggr. H060 - Geotecnica

1 ann. nel raggr. H012 - Costruzioni idrauliche e marittime

1 ann. nel raggr. H030 - Strade ferrovie e aeroporti

1 ann. nel raggr. H050 - Topografia e cartografia

1 ann. nel raggr. H040 - Trasporti

1 ann. nel raggr. H081 - Architettura tecnica

Per l'indirizzo *idraulica* sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

2 ann. nel raggr. H012 - Costruzioni idrauliche e marittime

1 ann. nel raggr. H011 - Idraulica

Per l'indirizzo *strutture* sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel raggr. H071 - Scienza delle costruzioni

2 ann. nel raggr. H072 - Tecnica delle costruzioni

Per l'indirizzo *trasporti* sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

1 ann. nel raggr. H030 - Strade ferrovie e aeroporti

2 ann. nel raggr. H040 - Trasporti

1 ann. nel raggr. H040 - Trasporti

I180 - Macchine ed azionamenti elettrici

H142 - Progettazione urbanistica

H143 - Tecnica urbanistica

Art. 57. — Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1989 inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono di seguito riportati:

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

H110 - *Disegno:*

1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H011 - *Idraulica:*

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

I050 - *Fisica tecnica:*

1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;

22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*
1) analisi assistita dei sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*
1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromagnetica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologie dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*
1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fribre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*
1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;

7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H060 - *Geotecnica:*

1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni di sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) principi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H030 - *Strade, ferrovie e aeroporti:*

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H040 - *Trasporti:*

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione di sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H081 - *Architettura tecnica:*

1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per la trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;

9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

1) composizione urbanistica;
2) urbanistica.

H143 - *Tecniche urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costruito;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 23 ottobre 1990

Il rettore: PIETROPAOLO

90A5461

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la sistemazione di sentieri e la posa di segnaletica da parte della comunità montana Valtellina di Sondrio. (Deliberazione n. IV/57159).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valtellina di Sondrio per la realizzazione di sistemazione sentieri posa segnaletica su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 5, 1, foglio 3, mappale 30, foglio 5, mappali 1, 2, 4, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare la percorribilità dei sentieri esistenti di una zona interessante dal punto di vista naturalistico-ambientale e vocata a finalità turistiche;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 5, 1, foglio 3, mappale 30, foglio 5, mappali 1, 2, 4, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di una pista forestale da parte del Consorzio allevatori Valle di Corteno. (Deliberazione n. IV/57155).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio allevatori Valle di Corteno per la realizzazione di pista forestale su area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia), mappali 119, 117, 116, 112, 113, 140, 122, 34, 37, 39, 33, 31, 28, 58, 52, 130, 131, 41, 42, 45, 49, 36, foglio 78, mappali 129, 8, 128. 129, 7, 6, 5, 149, 159, 124, 12, 78, foglio 79, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, punto *g)*, della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella facilitazione alla coltivazione della terra, ricostruzione delle cascine, salvaguardia del territorio, in quanto la pista assume anche carattere di taglio fuoco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle caratteristiche dell'intervento, che si configura come parziale ampliamento di un sentiero esistente e che verrebbe ad interessare solo per alcuni tratti le parti boscate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carat-

tere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione che il bene vincolato non verrebbe a subire alterazioni sostanziali, in quanto la pista da realizzarsi richiederebbe il taglio di alcuni esemplari lungo il tracciato, pertanto l'intervento risulterebbe non visibile dall'esterno per le parti soggette a vincolo ambientale;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappali 119, 117, 116, 112, 113, 140, 122, 34, 37, 39, 33, 31, 28, 58, 52, 130, 131, 41, 42, 45, 49, 36, foglio 78, mappali 129, 8, 128, 129, 7, 6, 5, 149, 159, 124, 12, 78, foglio 79, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Corteno Golgi copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'allargamento della strada di collegamento delle malghe Rondenino alto e di Mezzo con la strada statale n. 345 del Maniva da parte del comune di Cividate Camuno. (Deliberazione n. V/1180).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Cividate Camuno (Brescia) per la realizzazione di allargamento strada di collegamento delle malghe Rondenino alto e di Mezzo con la strada statale n. 345 del Maniva su area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), mappali 1731, 1565, 2333, 1449, 1443, 1447, foglio 33, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare l'accesso alle malghe comunali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza

tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere nel contesto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappali 1731, 1565, 2333, 1449 1443, 1447, foglio 33, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bienno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento malga Rondenino di Mezzo da parte del comune di Cividate Camuno. (Deliberazione n. V/1185).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Cividate Camuno (Brescia) per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento malga Rondenino di Mezzo su area ubicata nel comune di Bienno (Brescia) mappale 1447, foglio 33, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel salvaguardare l'incolumità delle persone che normalmente frequentano la cascina;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la struttura, sebbene ampliata, mantiene comunque le caratteristiche tipiche degli alpeggi d'alta montagna;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), mappale 1447, foglio 33, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bienno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 kV e 380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/1183).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. - zona di Brescia per la realizzazione di elettrodotto 15 kV e 380/220 Volt su area ubicata nel comune di Brione (Brescia) mappali 36, 39, 349, 14, 327, 350, 126, 53, 73, 77, 148, foglio 3, mappale 8, foglio 6, mappali 62, 82, 85, 120, 125, 126, 127, 128, 131, 163, 164, 162, 346, 205, 204, 211, 209, 208, 166, 168, 315, 134, 133, 173, 174, 176, 175, 336, 149, 117, 115, 19, 81, 312, 57, 75, 55, 32, 33, 237, 238, 200, 240, 341, 201, 342, 261, 270, 271, 353, 276, 277, 275, 279, 294, 281, 355, 288, 293, foglio 4, mappali 2, 237, 238, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brione (Brescia), mappali 36, 39, 349, 14, 327, 350, 126, 53, 73, 77, 148 foglio 3, mappale 8 foglio 6, mappali 62, 82, 85, 120, 125, 126, 127, 128, 131, 163, 164, 162, 346, 205, 204, 211, 209, 208, 166, 168, 315, 134, 133, 173, 174, 176, 175, 336, 149, 117, 115, 19, 81, 312, 57, 75, 55, 32, 33, 237, 238, 200, 240, 341, 201, 342, 261, 270, 271, 353, 276, 277, 275, 279, 294, 281, 355, 288, 293 foglio 4, mappali 2, 237, 238 foglio 7, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Brione (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5388

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colzate dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Bergamo Est. (Deliberazione n. V/1184).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1 *ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL zona Bergamo est per la realizzazione di elettrodotto 380/220 Volts su area ubicata nel comune di Colzate (Bergamo) mappale 911 (parte), 913 (parte), 498 (parte), 954 (parte), 875 (parte), 915 (parte), 952 (parte), 969 (parte), 517 (parte), 950 (parte) foglio 7 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di

immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con delibera zione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Colzate (Bergamo), mappali 911 (parte), 913 (parte), 498 (parte), 954 (parte), 875 (parte), 915 (parte), 952 (parte), 969 (parte), 517 (parte), 950 (parte) foglio 7, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Colzate (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5389

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio degli ingegneri della provincia di Rovigo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1990, registro n. 62, foglio n. 42, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il collegio degli ingegneri della provincia di Rovigo è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Rovigo, condominio «Banca del Monte», censito nel N.C.E.U. alla partita n. 6397, al foglio 19, mappale n. 135/sub 25, corso del Popolo n. 187, p. 5, categ. A/2 da adibire a sede dell'Ordine stesso.

90A5477

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 7, 9, 16, 27, 28, 29, 30, 31 e 36 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., con sede in Roma.

90A5475

Modificazione allo statuto del Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1990 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

90A5476

N. 246

Corso dei cambi del 18 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1124,350	1124,350	1124,20	1124,350	1124,350	1124,350	1124,090	1124,350	1124,350	1124,35
E.C.U.	1547,600	1547,600	1549 —	1547,600	1547,600	1547,600	1547,750	1547,600	1547,600	1547,60
Marco tedesco	755,700	755,700	756 —	755,700	755,700	755,700	755,600	755,700	755,700	755,70
Franco francese.	221,890	221,890	222 —	221,890	221,890	221,890	221,970	221,890	221,890	221,89
Lira sterlina	2172 —	2172 —	2172 —	2172 -	2172 —	2172 —	2172,400	2172 —	2172 —	2172 —
Fiorino olandese	670,020	670,020	670,25	670,020	670,020	670,020	670 —	670,020	670,020	670,02
Franco belga	36,521	36,521	36,52	36,521	36,521	36,524	36,524	36,521	36,521	36,52
Peseta spagnola	11,808	11,808	11,82	11,808	11,808	11,808	11,813	11,808	11,808	11,80
Corona danese	195,480	195,480	195,50	195,480	195,480	195,480	195,500	195,480	195,480	195,48
Lira irlandese	2010,900	2010,900	2013 —	2010,900	2010,900	2010,900	2010,750	2010,900	2010,900	—
Dracma greca	7,234	7,234	7,24	7,234	7,234	7,234	7,231	7,234	7,234	—
Escudo portoghese	8,526	8,526	8,54	8,526	8,526	8,526	8,529	8,526	8,526	8,44
Dollaro canadese	970,750	970,750	971 —	970,750	970,750	970,750	970,300	970,750	970,750	970,75
Yen giapponese	8,448	8,448	8,44	8,448	8,448	8,448	8,448	8,448	8,448	8,44
Franco svizzero	883,300	883,300	884 —	883,300	883,300	883,300	882,600	883,300	883,300	883,30
Scellino austriaco	107,361	107,361	107,40	107,361	107,361	107,361	107,345	107,361	107,361	107,36
Corona norvegese	192,340	192,340	192,25	192,340	192,340	192,340	192,330	192,340	192,340	192,34
Corona svedese	200,580	200,580	200,50	200,580	200,580	200,580	200,400	200,580	200,580	200,52
Marco finlandese	311,820	311,820	312,50	311,820	311,820	311,820	312 —	311,820	311,820	—
Dollaro australiano.	860,350	860,350	864 —	860,350	860,350	860,350	860,250	860,350	860,350	860,35

Media dei titoli del 18 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,490
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	96,025
» » » 18- 3-1987/94	80,825
» » » 21- 4-1987/94	80,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	99,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,850
» » » » 1- 2-1984/91	99,875
» » » » 18- 2-1986/91	99,875
» » » » 1- 3-1984/91	99,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,875
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100 —
» » » » 1- 9-1984/91	99,975
» » » » 1-10-1984/91	100 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1-11-1984/91	100 -
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,125
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,150
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,075
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,975
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,075
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,025
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,975
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,100
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,175
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,275
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,975
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,825
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,600
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,375
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,525
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,875
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,450
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,300
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,175
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 3-1990/95	97,125
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,025
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,075
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,800
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,325
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,575
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,725
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,075
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,450
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,400
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1987/97	95,375
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,375
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 3-1991	100,100
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,750
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,925
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,825
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,125
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,550
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,025
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,400
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,425
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,100
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,475
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,500
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,675
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,100

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				16- 7-1984/91	11,25%	100,500
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,250
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,850
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,700
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,175
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,225
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,275
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,375
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,725
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,975
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,175
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,975
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,225
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,675
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103 —
»	»	»	»	24- 1-1989/95	11,15%	102,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18120

N. 247

Corso dei cambi del 19 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1119,500	1119,500	1119,10	1119,500	1119,500	1119,500	1119,080	1119,500	1119,500	1119,50
E.C.U.	1547,900	1547,900	1551 —	1547,900	1547,900	1547,900	1547,840	1547,900	1547,900	1547,90
Marco tedesco	757,160	757,160	757,50	757,160	757,160	757,160	757,100	757,160	757,160	757,16
Franco francese.	221,700	221,700	221,55	221,700	221,700	221,700	221,780	221,700	221,700	221,70
Lira sterlina.	2165,050	2165,050	2168 —	2165,050	2165,050	2165,050	2165,250	2165,050	2165,050	2165,05
Fiorino olandese	671,300	671,300	671,50	671,300	671,300	671,300	671,280	671,300	671,300	671,25
Franco belga	36,586	36,586	36,60	36,586	36,586	36,586	36,581	36,586	36,586	36,58
Peseta spagnola	11,820	11,820	11,84	11,820	11,820	11,820	11,821	11,820	11,820	11,81
Corona danese	195,540	195,540	195,50	195,540	195,540	195,540	195,530	195,540	195,540	195,55
Lira irlandese	2011,500	2011,500	2013 —	2011,500	2011,500	2011,500	2011 —	2011,500	2011,500	—
Dracma greca	7,235	7,235	7,24	7,235	7,235	7,235	7,232	7,235	7,235	—
Escudo portoghese	8,521	8,521	8,53	8,521	8,521	8,521	8,529	8,521	8,521	8,52
Dollaro canadese	967,250	967,250	968 —	967,250	967,250	967,250	968,300	967,250	967,250	967,25
Yen giapponese	8,354	8,354	8,36	8,354	8,354	8,354	8,358	8,354	8,354	8,35
Franco svizzero	884,100	884,100	884 —	884,100	884,100	884,100	883,750	884,100	884,100	884,10
Scellino austriaco	107,602	107,602	107,60	107,602	107,602	107,602	107,596	107,602	107,602	107,60
Corona norvegese	192,420	192,420	192,25	192,420	192,420	192,420	192,430	192,420	192,420	192,43
Corona svedese	200,580	200,580	200,50	200,580	200,580	200,580	200,300	200,580	200,580	200,57
Marco finlandese	311,770	311,770	312,50	311,770	311,770	311,770	311,800	311,770	311,770	—
Dollaro australiano.	861,900	861,900	862 —	861,900	861,900	861,900	860,760	861,900	861,900	861,90

Media dei titoli del 19 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,350
» 10% » » 1977-92	101,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,490
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,475
» » » 22- 6-1987/91	96,125
» » » 18- 3-1987/94	80,850
» » » 21- 4-1987/94	80,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,075
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,600
» » » Ind. 1- 1-1984/91	99,875
» » » » 17- 1-1986/91	99,975
» » » » 1- 2-1984/91	99,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,800
» » » » 1- 3-1984/91	99,900
» » » » 18- 3-1986/91	99,900
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	99,950
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100 —
» » » »	1-12-1984/91	100.025
» » » »	1- 1-1985/92	100.175
» » » »	1- 2-1985/92	100.125
» » » »	18- 4-1986/92	99.975
» » » »	19- 5-1986/92	99,750
» » » »	20- 7-1987/92	99,750
» » » »	19- 8-1987/92	100,025
» » » »	1-11-1987/92	99.950
» » » »	1-12-1987/92	100.075
» » » »	1- 1-1988/93	99,550
» » » »	1- 2-1988/93	99,600
» » » »	1- 3-1988/93	99,550
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	99,925
» » » »	1- 6-1988/93	100,150
» » » »	18- 6-1986/93	98,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99.175
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	98,700
» » » »	1- 9-1988/93	99.825
» » » »	18- 9-1986/93	98,400
» » » »	1-10-1988/93	99,775
» » » »	20-10-1986/93	98,575
» » » »	1-11-1988/93	100,125
» » » »	18-11-1986/93	99.350
» » » »	19-12-1986/93	100.050
» » » »	1- 1-1989/94	99,525
» » » »	1- 2-1989/94	99,450
» » » »	1- 3-1989/94	99,275
» » » »	15- 3-1989/94	99.025
» » » »	1- 4-1989/94	98,800
» » » »	1- 9-1988/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,425
» » » »	1-11-1988/94	98,300
» » » »	1- 1-1990/95	98.150
» » » »	1- 2-1985/95	99.350
» » » »	1- 3-1985/95	97,375
» » » »	1- 3-1990/95	97,125
» » » »	1- 4-1985/95	97,075
» » » »	1- 5-1985/95	97,050
» » » »	1- 5-1990/95	97,800
» » » »	1- 6-1985/95	97,150
» » » »	1- 7-1985/95	97,925
» » » »	1- 8-1985/95	97,425
» » » »	1- 9-1985/95	96.625
» » » »	1-10-1985/95	97,375
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-12-1985/95	97,950
» » » »	1- 1-1986/96	97,800
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	98.025
» » » »	1- 3-1986/96	98.050
» » » »	1- 4-1986/96	97.900
» » » »	1- 5-1986/96	97.825
» » » »	1- 6-1986/96	98.100
» » » »	1- 7-1986/96	97,650
» » » »	1- 8-1986/96	97.275
» » » »	1- 9-1986/96	97 —
» » » »	1-10-1986/96	95 —
» » » »	1-11-1986/96	95.450
» » » »	1-12-1986/96	96,800
» » » »	1- 1-1987/97	95,600
» » » »	1- 2-1987/97	95,450
» » » »	18- 2-1987/97	95,325
» » » »	1- 3-1987/97	95,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,325
» » » »	1- 5-1987/97	95,350
» » » »	1- 6-1987/97	95.475
» » » »	1- 7-1987/97	95.425
» » » »	1- 8-1987/97	95.350
» » » »	1- 9-1987/97	96.525

Buoni Tesoro Pol.	12.50%	1- 3-1991	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991	98.825
» » »	11,50%	21-12-1991	98.825
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,875
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,950
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,750
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,125
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99.925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,425
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	98.925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	97.025
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	98.625
» » »	12,50%	1-10-1992	98,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	98.300
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	97.550
» » »	12,50%	1- 9-1993	97.550
» » »	12,50%	1-10-1993	97.575
» » »	12,50%	1-11-1993	97.600
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97.625
» » »	12,50%	17-11-1993	97.850
» » »	12,50%	1-12-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97.325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97.200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,075

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,400
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,775
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1989/95	11,15%	102,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19120

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3719 del 18 luglio 1990 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Brescia la donazione della somma di L. 10.000.000 per l'acquisto di attrezzature scientifiche alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4357 del 18 luglio 1990 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Editoriale bresciana S.p.a. la donazione di un impedenzometro clinico Amplifon 720 completo di registratore X-Y del valore di L. 12.000.000 da utilizzarsi dalla cattedra di medicina del lavoro.

90A5479

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5175/89 del 12 settembre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Paolo Graziosi, deceduto a Firenze il 24 maggio 1988 un lascito, di cui ai rogiti del notaio dott. Michele Santoro, rep. n. 10836/886, consistente in circa 3500 volumi, n. 3000 opuscoli di carattere scientifico, non inventariati, relativi ad argomenti di preistoria europea ed extra europea, arte preistorica, paleoantropologia, etnografia, del valore complessivo di circa L. 38.000.000 ed in circa 5000 fotografie tra negativi e positivi, tutte inerenti l'arte preistorica, del valore complessivo di circa L. 5.000.000.

90A5481

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 5756/Sett. I del 27 settembre 1990 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Aziende chimiche riunite di Angelini Francesco ACRAF S.p.a.». La donazione consistente in un microscopio Leitz Diaplan a contrasto di fase completo di attrezzature televisive di modico valore.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 5757/Sett. I del 28 settembre 1990 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione modale consistente in una sottoscrizione del valore di L. 3.875.000, raccolta al fine di istituire tre premi di laurea in memoria del prof. Giuseppe Torquati.

90A5478

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1458/Sett. II del 29 settembre 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova ed Imperia, sede di Genova, la donazione di un ABL 330 apparecchiatura computerizzata a microprocessori per emogasanalisi, originale radiometer corredata di accessori, e un sistema computerizzato CDR 65 PC, per un complessivo valore di L. 104.000.000 da utilizzarsi presso la clinica di medicina di pronto soccorso.

90A5482

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17258/90 dell'8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del distretto scolastico n. 36 di Copparo (Ferrara) un contributo di L. 500.000 a favore del dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche, per la pubblicazione di «Percorsi didattici».

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17435/90 del 6 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Carlo Erba strumentazione di Rodano (Milano) un contributo di L. 800.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno della chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17436/90 dell'8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Millipore S.p.a di Vimodrone (Milano) un contributo di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17437/90 dell 8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Bolhringer Mannheim Italia S.p.a. di Monza, un contributo di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17438/90 dell'8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia Carlo Erba di Milano, un contributo di L. 1.500.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17439/90 dell'8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Molteni farmaceutici Firenze di Scandicci (Firenze) la donazione di un contributo di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17440/90 dell'8 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Pierrel gruppo Fermenta di Milano, la donazione di un contributo, di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17441/90 del 6 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Vetrotecnica S.r.l. di Padova, la donazione di un contributo di L. 500.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17442/90 del 6 ottobre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Cerestar di Milano la donazione di un contributo di L. 2.000.000 a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche, per l'organizzazione del III Convegno sulla chimica dei carboidrati.

90A5480

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 101712/2 Sett. del 29 maggio 1990 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Casa farmaceutica «Up John S.p.a.» la donazione della somma di L. 7.600.000 a favore dell'istituto di scienze neurologiche della prima facoltà di medicina e chirurgia, per l'acquisto di un'apparecchiatura scientifica.

90A5484

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 3338/1° S.A. del 28 agosto 1990 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Biomedica toscana - Industria chimico-farmaceutica S.p.a., Roma, le seguenti apparecchiature:

PC IBM compatibile;
co-processor: 80386;
hard-disk: 40 Mb;
1 floppy disk: 5,25" da 1,2 Mb;
1 floppy disk: 3,50";
1 video color;
1 stampante Epson FX 1050 136 col.,
del valore approssimativo di L. 6.500.000 più IVA, da destinare per uso didattico-scientifico.

Con decreto del prefetto di Parma n. 3375/1° S.A. del 28 agosto 1990 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.a. di Parma la donazione di lire un miliardo con il vincolo della destinazione alla pronta realizzazione, nell'area di via Langhirano, dell'edificio didattico di circa mq 4.400 di superficie necessario all'avvio della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 1445/1° S.A. del 19 aprile 1990 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare le donazioni di opere d'arte contemporanea di cui appresso:

a) rep. n. 18873 - Pollini Gino di cui all'atto di procura notaio Giuseppe Pedone del 21 novembre 1989 - Materiale vario facente parte dell'archivio degli architetti Luigi Ficini e Gino Pollini per un valore complessivo di L. 720.700.000;

b) rep. n. 6967 - Vitale Ettore di cui all'atto di procura notaio Michele Micheli del 6 ottobre 1989 - Materiale vario per un valore di L. 15.000.000;

c) rep. 6991 - Schuberth Gretel in Rapp di cui all'atto di procura notaio Michele Micheli del 25 settembre 1989 - Materiale vario per un valore complessivo di L. 100.000.000,

da destinarsi al centro studi ed archivio della documentazione - Dipartimento di arte contemporanea.

90A5485

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4866 del 17 ottobre 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Coulter scientific S.p.a., la donazione di un coulter VCS completo di accessori del valore complessivo di L. 113.050.000 da destinare all'istituto di scienze mediche.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4867 Div. 1 del 18 ottobre 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Prodotti Roche S.p.a. un registratore magnetico a cassette CT-90 e un registratore magnetico HR-30 del valore complessivo di L. 29.740.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4868 Div. 1 del 18 ottobre 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlet Packard italiana S.p.a., la donazione di un calcolatore serie 9000 e relative periferiche, del valore complessivo di L. 111.258.000 circa da destinare al dipartimento di scienze della terra.

90A5483

REGIONE MARCHE

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Fonte di Palme»

Si comunica che la ditta Fedeli Domenico, residente in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta marche 31 agosto 1990, n. 6638, è stata autorizzata alla modifica delle etichette, nella immagine grafica, dell'acqua minerale naturale «Fonte di Palme», di Fermo (Ascoli Piceno).

Le etichette, dovranno essere conformi agli esemplari allegati al predetto decreto regione Marche n. 6638 del 31 agosto 1990, ed i recipienti dell'acqua minerale «Fonte di Palme» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

90A5489

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 5 dicembre 1990 del Ministro delle finanze recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 febbraio 1988, relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Genova, in Chiavari. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1990).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è da considerarsi allegato il modello del certificato qui di seguito riportato:

ALLEGATO

COMUNI APPARTENENTI ALLA GIURISDIZIONE DEL SECONDO UFFICIO IVA DI GENOVA

BORZONASCA	COREGLIA LIGURE	MOCONESI	REZZOAGLIO
CARASCO	FAVALE DI MALVARO	MONEGLIA	SAN COLOMBANO CERENOLI
CASARZA LIGURE	LAVAGNA	NE	SANTA MARGHERITA LIGURE
CASTIGLIONE CHIAVARESE	LEIVI	NEIRONE	SANTO STEFANO D'AVETO
CHIAVARI	LORSICA	ORERO	SESTRI LEVANTE
CIGAGNA	LUMARZO	PORTOFINO	ZOAGLI
COGORNO	MEZZANEGO	RAPALLO	

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 27 febbraio 1988 ha istituito, nella provincia di Genova, un secondo ufficio IVA con sede nel comune di Chiavari, in Corso Valparaiso, 2; tale ufficio è competente sui soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al 1° comma dell'art. 1 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai contribuenti il cui domicilio fiscale risulta in uno dei comuni riportati nell'allegato.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1991 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Genova.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1990 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Genova;
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti all'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1991
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1991 e purchè afferenti annualità d'imposta 1990 e successive. A tale proposito si precisa che detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso sportelli bancari situati nei comuni riportati nell'allegato.

Nel caso in cui si rilevi la presenza di errori nei dati esposti nel presente certificato il contribuente deve provvedere a far rettificare gli eventuali errori, entro il 31.12.1990, presso il primo ufficio IVA di Genova.

ALLEGATO

COMUNI APPARTENENTI ALLA GIURISDIZIONE DEL SECONDO UFFICIO IVA DI GENOVA

BORZONASCA	COREGLIA LIGURE	MOCONESI	REZZOAGLIO
CARASCO	FAVALE DI MALVARO	MONEGLIA	SAN COLOMBANO CERENOLI
CASARZA LIGURE	LAVAGNA	NE	SANTA MARGHERITA LIGURE
CASTIGLIONE CHIAVARESE	LEIVI	NEIRONE	SANTO STEFANO D'AVETO
CHIAVARI	LORSICA	ORERO	SESTRI LEVANTE
CIGAGNA	LUMARZO	PORTOFINO	ZOAGLI
COGORNO	MEZZANEGO	RAPALLO	

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 27 febbraio 1988 ha istituito, nella provincia di Genova, un secondo ufficio IVA con sede nel comune di Chiavari, in Corso Valparaiso, 2; tale ufficio è competente sui soggetti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al 1° comma dell'art. 1 del citato decreto.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai contribuenti il cui domicilio fiscale risulta in uno dei comuni riportati nell'allegato.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1991 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Genova.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1990 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Genova;
- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti all'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1991
- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1991 e purchè afferenti annualità d'imposta 1990 e successive. A tale proposito si precisa che detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente presso sportelli bancari situati nei comuni riportati nell'allegato.

Nel caso in cui si rilevi la presenza di errori nei dati esposti nel presente certificato il contribuente deve provvedere a far rettificare gli eventuali errori, entro il 31.12.1990, presso il primo ufficio IVA di Genova.

90A5505

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per *corrispondenza* devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai *concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:*

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000